

Nota in merito alla Normativa anti-Covid per rientrare nel territorio Italiano dai Paesi esteri.

30 Ottobre 2020 – versione 1.0

La normativa Italiana prevede degli elenchi di Paesi per il rientro dai quali sono in vigore differenti limitazioni all'ingresso sul territorio nazionale, di cui all'Allegato 20 del DPCM 24 Ottobre 2020.

Per facilitare, la lettura dei provvedimenti e delle limitazioni, riportiamo di seguito il link del Sito Istituzionale del Ministero degli Esteri: [Focus cittadini Italiani in rientro dall'estero e cittadini stranieri in Italia.](#)

Ma vi sono delle eccezioni alle limitazioni. Pertanto, la domanda che ci si pone è:

Quando non si applica l'obbligo di isolamento fiduciario, sorveglianza sanitaria e tampone?

L'obbligo di isolamento fiduciario, sorveglianza sanitaria e tampone non si applica:

- all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- al personale viaggiante;
- **agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;**
- agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa specifica autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un tampone risultato negativo. Per informazioni sulle modalità di applicazione di quest'ultima esenzione, si raccomanda di consultare la procedura indicata dal Ministero della Salute, a questo [link](#).

Inoltre, a condizione che non insorgano sintomi di Covid-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi di cui **all'elenco F (Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana)** nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia, l'obbligo di isolamento fiduciario, sorveglianza sanitaria e **tampone** non si applica:

1. **a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo,**

- allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
2. a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) transita, **con mezzo privato**, nel territorio italiano **per un periodo non superiore a 36 ore**, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
 3. ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell'Unione Europea e degli altri Stati e territori di cui agli elenchi **A, B, C*** e **D** che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro.

***Tuttavia, in caso di provenienza, soggiorno o transito nei 14 giorni precedenti da uno dei Paesi dell'elenco C, è comunque obbligatorio sottoporsi a tampone.**

4. al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
5. **ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;**
6. **al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;**
7. ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle forze di polizia, nell'esercizio delle loro funzioni;
8. **agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.**

Il team Tharsos

A) San Marino e Città del Vaticano.

B) PAESI UE (tranne quelli che sono indicati negli elenchi C e D), SCHENGEN, Andorra, Principato di Monaco.

C) Belgio, Francia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Spagna, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

D) Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Romania, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay